





# COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 17/12/2008 N° 110

<b>OGGETTO: PROROGA DEL DIPENDENTE SURANO DAVIDE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE".</b>	<b>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</b> Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>24.12.2008</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>08.01.2009</u>
L'anno <b>duemilaotto</b> addì <b>diciassette</b> del mese di <b>dicembre</b> , alle ore <b>13:30</b> nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la <b>GIUNTA COMUNALE</b> che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, li <u>24.12.2008</u>  Il Segretario Generale - MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -  

ASSESSORI	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
CROESE Dott. SILVANO	Si	==	
BIASI Geom. ARMANDO	Si	==	
TURONE Geom. TEODORO	Si	==	
BALBIS GRAZIANO	Si	==	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
	6	0	

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

**OGGETTO:** proroga del dipendente Surano Davide assunto a tempo determinato in qualità di “Agente di Polizia Locale”.

## LA GIUNTA COMUNALE

premesso che in data 19/9/2007 la Giunta Comunale aveva ravvisato la necessità di provvedere urgentemente all'assunzione a tempo determinato, fino a tutto il 2008, di n° 1 Agente di Polizia Locale (Miscellanea n° 28/4);

rilevato che, a seguito di quanto sopra, è stato assunto in servizio il sig. Surano Davide, classificatosi al 10° posto della graduatoria approvata con determinazione n° 777 del 27/11/2003 (Det. n° 437 del 8/10/2008);

dato atto che tale assunzione scade il 31/12/2008;

visto che detto personale è stato assunto per garantire la sicurezza dei cittadini nonostante l'insufficienza dell'attuale dotazione organica a garantire il normale svolgimento del servizio di Polizia Municipale;

considerato che tale situazione persiste tutt'oggi, tanto più che nell'ambito dell'Area di vigilanza:

- n° 1 unità di personale è da poco in congedo parentale per la futura nascita di un figlio;
- n° 1 unità di personale è in congedo straordinario, a far data dal 1/1/2009, per la durata di 2 anni;

sentito il responsabile dell'Area di Vigilanza, il quale ravvisa l'assoluta necessità di prorogare il dipendente in oggetto;

tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 165/2001 (articolo prima modificato dall'art. 4 D.L. 10.01.2006, n. 4, come modificato dall'allegato alla L. 09.03.2006, n. 80, poi sostituito dall'art. 3, c. 79, L. 24.12.2007, n. 244, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 49, DL 25.06.2008, n. 112, con decorrenza dal 25.06.2008) “1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.  
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.



3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. ...”;

- ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 368/2001 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES., che tra l'altro va ad abrogare la legge 230/1962 espressamente richiamata dall'art. 7 del CCNL 14/9/2000) “1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n° 296/2006 - Finanziaria 2007 – (comma così modificato dall'art. 3, c. 120, L. 24.12.2007, n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008) “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. ... [omissis] ... Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto. ...”;

- ai sensi dell'art. 76 del D.L. n° 112/2008 (convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 06.08.2008, n. 133) “... 4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

... [omissis] ...

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. ...”;



dato atto che:

- prima dell'assunzione effettuata in data 8/10/2007, il Sig. Surano non aveva mai prestato servizio presso questo Ente;
- l'assunzione del Sig. Surano non è mai stata, finora, prorogata;
- questo Ente ha rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto;
- il D.P.C.M. di cui all'art. 76, comma 6, del D.L. 112/2008 non è ancora, ad oggi, stato emanato; in questo Ente l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

ritenuto che la proroga dell'assunzione in oggetto sia assolutamente necessaria per garantire servizi indispensabili per la collettività, tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza, ciò indipendentemente dal fatto che si incrementino le spese relative al personale, per le quali è comunque garantita l'adeguata copertura in bilancio;

visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000 nonché gli artt. 27 e seguenti dello Statuto comunale e ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del presente atto;

visto:

- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego);
- il D.lgs 368/2001 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato)
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto "Regioni ed Enti Locali";
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- il Bilancio ed il piano Esecutivo di Gestione in corso;
- il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica;

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

## **DELIBERA**

1) di prorogare fino al 7/10/2010 l'assunzione a tempo pieno e determinato del dipendente Surano Davide in qualità di "Agente di Polizia Locale", categoria C – posizione giuridica C1;

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei seguenti Interventi del Bilancio pluriennale e Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione:

Int. 1.03.01.01	Cap. 200	"Stipendi ed altri assegni fissi al personale";
Int. 1.03.01.01	Cap. 201	"Oneri riflessi";
Int. 1.03.01.07	Cap. 215	"Imposte e tasse IRAP";



3) di dare atto che il contratto individuale di lavoro verrà predisposto dal competente ufficio personale osservando le norme della vigente legislazione e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

-----



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

110

FAVOREVOLE

16-12-2008

IL FUNZIONARIO AREA FINANZIARIA  
(Dot. Galimberti Fabio)

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Parere favorevole

17/12/2008

IL SINDACO DIRETTIVO  
(Sig. Moraglia)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL .....

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n. ....
- contrari n. ....
- astenuti n. ....

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....  
.....  
.....  
.....

COMUNE DI VAREGGIOSIA  
UFFICIO SEGRETARIA

Arrivo: il 17 DIC 2008  
Prot. n. 1454

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

